



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 883

Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova
immatricolazione

Indice

1. DDL S. 883 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 883.....	4

1. DDL S. 883 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 883
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione

Iter

6 dicembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.883

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **22 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 50 del 23 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

TASSE AUTOMOBILISTICHE O DI CIRCOLAZIONE , ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 6 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 68 del 6 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 883

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 883

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DE BERTOLDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2018

Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di nuova immatricolazione

Onorevoli Senatori. - Il mercato dell'automobile in Italia, a seguito della crisi economica e finanziaria internazionale, che a partire dal 2008 ha determinato gravissime ripercussioni sul piano economico ed occupazionale anche per il nostro Paese, nonostante una timida e relativa ripresa, determinatasi negli ultimi anni, rimane sostanzialmente fragile e in difficoltà. L'attuale fase di transazione che il settore sta affrontando, legato alle motorizzazioni ad impatto zero, ispirate al principio della neutralità tecnologica e, quindi, riferiti alla possibilità di sostituire detti veicoli anziani con mezzi più moderni e innovativi, se da un lato risulta indubbiamente condivisibile, dall'altro necessita di essere accompagnata da politiche informative più adeguate ed efficienti, in relazione alla preoccupazione diffusa delle campagne di «demonizzazione» delle autovetture a gasolio e a benzina, che stanno disorientando e impaurendo i clienti, anche alla luce dell'impatto sul valore residuo della propria vettura. Da un'analisi effettuata dal centro studi e statistiche dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE) emerge, infatti, che nelle tre principali città per numero di immatricolazioni annue, le vendite di autovetture diesel da parte dei clienti privati si stanno riducendo in modo considerevole. In tale quadro, se si aggiunge l'incertezza economica attuale, che influisce sulla fiducia dei consumatori, unitamente alla normativa anti-inquinamento e al disorientamento creato dalle misure restrittive alla circolazione sin qui adottate, si accresce il sentimento di confusione fra i consumatori e nel mercato automobilistico, i cui effetti stanno determinando un crollo di nuove immatricolazioni e pesanti conseguenze negative per l'indotto del settore, che riveste una componente fondamentale per l'economia. Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, interviene pertanto al fine di rilanciare il comparto in oggetto, attraverso l'esenzione per tre anni del bollo (se previsto anche del super bollo) per coloro che acquistano un autoveicolo di nuova immatricolazione, a cui si aggiunge un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, che non concorre alla formazione di altri redditi. Ai fini delle disposizioni finanziarie previste, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, per un importo pari al limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. La finalità della presente iniziativa legislativa consiste quindi nel rinnovare il parco automobilistico circolante nel nostro Paese, in coerenza con i nuovi sistemi di produzione automobilistici finalizzati alla riduzione di emissioni di gas e ad una migliore mobilità sostenibile, nella consapevolezza che la ripresa della filiera dell'*automotive* e della componentistica rappresenta un'esigenza prioritaria per la dimensione economica italiana e necessita di essere ripositionata sui valori e sulle tradizioni che la caratterizzano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che

acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, immatricolato da almeno cinque anni, sono riconosciuti:

a) per tre anni, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

